

---

La “*Commissione giuridica per lo studio e l'approfondimento di atti, fatti e notizie soggetti a deposito e/o iscrizione nel Registro delle imprese, nonché per l'esame di eventuali ipotesi di semplificazione delle procedure amministrative*”, detta in breve “*Consulta Registro delle Imprese*” è stata istituita presso la Camera di Commercio di Lecce dalla Giunta camerale, con atto deliberativo n. 139 del 30.09.2009.

In questi anni, gli Enti camerali hanno affrontato una vera e propria sfida, quella di fornire, con soluzioni innovative, piena attuazione all'istituto della pubblicità legale per le imprese, rimasto di fatto inapplicato per oltre cinquanta anni.

Attuare il Registro delle imprese, così come previsto dall'art. 8 della Legge 580/93, con procedure moderne ed in grado di garantire tempestività ed accessibilità dell'informazione, non è stato facile, anche in considerazione di una cornice legislativa obsoleta ed ignara dell'esistenza delle nuove tecnologie informatiche e telematiche con cui una moderna amministrazione è chiamata ad operare.

Nel corso di questi anni, il dibattito sul Registro delle imprese, sia a livello dottrinario che giurisprudenziale, si è sviluppato intensamente, in particolare dall'entrata in vigore della Riforma del diritto societario, a seguito del D.Lgs. n. 6/2003.

Sotto il profilo della dimensione pubblicistica della disciplina del Registro delle imprese, volta ad assicurare la trasparenza del mercato, nonché la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, è davvero rilevante il contributo che il Registro può dare ad un moderno ordinamento di diritto dell'impresa anche in termini di semplificazione degli adempimenti.

Il sistema della pubblicità commerciale dovrebbe, infatti, assicurare la certezza dell'informazione eliminando, al contempo, tutti gli oneri ingiustificati per l'attività d'impresa.

La normativa nazionale in materia di pubblicità commerciale, come risaputo, è articolata in una pluralità di fonti, spesso non coordinate tra loro. I profili generali sono contenuti in una serie di atti di natura primaria: le disposizioni del codice civile, la legge istitutiva del Registro delle imprese (articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), nonché la legge di semplificazione 1999, intervenuta sul novero di atti e fatti oggetto di pubblicità e sulle modalità di realizzazione del Registro, ora completamente informatizzato.

La disciplina è completata a livello di norme secondarie dal regolamento di attuazione del 1995 e dal regolamento di semplificazione del 1999, a cui si aggiungono gli atti amministrativi generali dei Ministeri competenti; ormai da troppo tempo, è attesa la revisione del regolamento di attuazione, anche per armonizzare le disposizioni con le riforme del diritto societario e fallimentare, nonché con la compiuta informatizzazione del Registro.

Le esigenze più sentite dalle imprese e dai professionisti riguardano l'uniformità nell'applicazione della disciplina da parte delle diverse Camere di Commercio, la rapidità dei tempi del procedimento, la flessibilità circa le modalità con cui organizzare l'interazione con gli uffici del Registro,

---

l'eliminazione delle duplicazioni degli adempimenti amministrativi.

Una delle principali critiche formulate da sempre è, di certo, la disomogeneità degli orientamenti interpretativi riscontrabili tra i vari uffici del Registro delle imprese ed, in alcuni casi, tra procedura e procedura.

Certamente, a livello territoriale, le indicazioni operative sono influenzate dagli orientamenti del Conservatore e del Giudice del Registro, oltre al doveroso rispetto delle indicazioni ministeriali, nonché delle indicazioni provenienti dal coordinamento dell'UnionCamere.

E' per questo è stata istituita la Commissione giuridica per lo studio e l'approfondimento di atti, fatti e notizie soggetti a deposito e/o iscrizione nel Registro delle imprese, nonché per l'esame di eventuali ipotesi di semplificazione delle procedure amministrative.

La Commissione ha sede presso la Camera di Commercio ed è composta dal Conservatore del Registro delle imprese (con funzioni di Presidente), da n. 2 rappresentanti designati dal Consiglio notarile distrettuale e da n. 2 rappresentanti designati dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Lecce, oltre ad un funzionario camerale con funzione di segretario.

La Commissione procede ad esaminare le casistiche sottoposte alla Sua attenzione da parte di professionisti, per il tramite dei rispettivi Ordini professionali, di imprenditori, per il tramite delle rispettive Associazioni di categoria, e direttamente dall'Ufficio del Registro delle imprese, fornendo un proprio parere che viene pubblicizzato nelle forme ritenute idonee e riportato, dai rappresentanti degli Ordini professionali partecipanti, nei rispettivi Consigli degli Ordini.

Negli allegati si possono scaricare le pronunce della consulta.

Ultima modifica

Gio, 30/06/2011 - 11:50

